

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni



MEMORIA

Schema di Decreto legislativo recante

“recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849”

8 aprile 2026

1. Premessa.....	2
2. Esame dello schema di decreto legislativo	2
3. Dispositivo della Guardia di finanza e risultati di servizio	4
4. Conclusioni.....	7

1. Premessa

Lo schema di decreto legislativo in argomento, ora sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è il **risultato** di una **serie** di **confronti interistituzionali**, sviluppatasi con il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate in seno ad un apposito **tavolo tecnico**, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I lavori, ai quali hanno partecipato anche rappresentanti del Comando Generale della Guardia di finanza, si sono conclusi addivenendo ad una **sostanziale condivisione del testo** sui profili normativi maggiormente afferenti alle competenze istituzionali dei vari Attori istituzionali.

Lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione dell'articolo 14 della legge 3 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea 2024), **recepisce** gli **articoli 11, 12, 13 e 15** della **direttiva (UE) 2024/1640** del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 (VI Direttiva Antiriciclaggio), adottata nell'ambito del più ampio pacchetto antiriciclaggio europeo (*AML Package*)¹, pubblicato nella GUUE del 19 giugno 2024.

La VI Direttiva Antiriciclaggio si inserisce nel nuovo quadro normativo e istituzionale antiriciclaggio dell'Unione europea che mira a **rafforzare l'efficacia**, l'**armonizzazione** e la **coerenza** dei **presidi di prevenzione del riciclaggio** e del **finanziamento del terrorismo**, anche attraverso il miglioramento della **trasparenza sulla titolarità effettiva** di imprese, di persone giuridiche, di *trust* e di istituti giuridici affini, attraverso:

- a. la **qualità** e la **verificabilità** dei **dati**;
- b. un maggior **bilanciamento** tra le **esigenze di prevenzione del riciclaggio** e la **tutela dei diritti fondamentali**, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea²;
- c. il **rafforzamento** dell'interconnessione tra i registri nazionali e della cooperazione tra le autorità che li gestiscono;
- d. l'**introduzione** del concetto di legittimo interesse qualificato, di nuove procedure di verifica e di specifiche ipotesi di esclusione all'accesso.

2. Esame dello schema di decreto legislativo

In estrema sintesi, il provvedimento in parola (Atto del governo n. 385 - AG 385) - che rappresenta il **primo** dei **decreti legislativi** con cui saranno **recepiti** nell'ordinamento nazionale le **disposizioni unionali** contenute nell'*AML Package*³ - attraverso modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 231 del 2007⁴, definisce il nuovo regime di accesso al «*registro dei titolari effettivi*» previsto dall'art. 21 del citato decreto legislativo, al cui interno confluiscono le «*informazioni relative ai (...) titolari effettivi*» comunicate dalle «*imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e [dalle] persone giuridiche private tenute all'iscrizione*

¹ Tale pacchetto, oltre alla direttiva predetta, comprende:

a) il Regolamento (UE) 2024/1624 (c.d. AMLR – *Anti Money Laundering Regulation*), che istituisce il *Single Rulebook* europeo in materia AML/CFT con norme direttamente applicabili ai soggetti obbligati, superando le frammentazioni nazionali precedenti;

b) il Regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce l'Autorità europea antiriciclaggio.

² Sentenza CGUE, 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20.

³ Pur facendo parte delle norme unionali rientranti nell'«*AML-Package*», per le sole disposizioni in tema di accesso al «*registro dei titolari effettivi*», il termine di recepimento fissato dalla direttiva 2024/1640/UE è il 10 luglio 2026. Per le restanti norme, invece, il termine è il 10 luglio 2027.

⁴ Recante «*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*».

nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361».

In proposito, si evidenzia che tale schema di decreto è adottato in virtù della **delega** contenuta nell'**art. 14 della legge n. 91 del 2025** (Legge di delegazione europea 2024) che **impone** al Governo il **rispetto di principi e criteri direttivi specifici** ai fini del recepimento, tra l'altro, delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1640. Tra questi, si evidenzia che:

- a. su un **piano generale** è espressamente indicato di **«individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al titolo I, capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186»** [cfr. comma 2, lett. b)];
- b. con specifico riguardo alle disposizioni in tema di **accesso al registro dei titolari effettivi**, viene stabilito che il Governo dovrà **«predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica»** [cfr. comma 2, lett. d)].

Nel rispetto delle predette "direttrici" che, come noto, vincolano l'esecutivo nella predisposizione dei correlati provvedimenti normativi, lo schema di articolato approvato dal Consiglio dei Ministri **individua, al nuovo articolo 21-bis, comma 1, le Autorità** cui è consentito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva **«in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato»**: trattasi delle **medesime** cui già tale facoltà è riconosciuta **a legislazione vigente**⁵ nonché di quelle **indicate espressamente** dall'art. 11 della **direttiva** oggetto di recepimento⁶.

Sul punto, inoltre, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2024/1640, potrebbero essere **facoltizzati** all'**accesso** al registro di cui trattasi anche gli **organismi di autoregolamentazione** (ordini professionali di cui al vigente art. 11 del D. Lgs. n. 231 del 2007) solo laddove siano loro attribuite funzioni di supervisione a norma dell'articolo 37 della citata fonte unionale⁷.

Nel complesso, il **meccanismo delineato** dallo schema di decreto legislativo in esame **offre ampie garanzie di accesso alle pertinenti informazioni** per lo **svolgimento** della

⁵ Ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, IVASS e CONSOB), l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale.

⁶ Ossia il Comitato di sicurezza finanziaria (in quanto autorità nazionale competente per l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione), l'Amla, l'Eppo, l'Olaf, l'Europol ed l'Eurojust.

⁷ L'eventuale accesso da parte degli organismi di autoregolamentazione sarà valutata in un secondo momento unitamente alla valutazione circa l'opportunità di conferire loro specifiche attribuzioni di supervisione.

supervisione dei **soggetti obbligati**, l'approfondimento delle **segnalazioni di operazioni sospette** nonché per lo **sviluppo di indagini** in materia di **riciclaggio**, dei **reati presupposto** associati o di **finanziamento del terrorismo** attribuendo, in relazione a quest'ultimo aspetto, un **ruolo centrale all'Autorità giudiziaria**.

Quanto alle **modalità tecniche e operative** dell'accesso, il comma 2 dell'articolo 21-bis **rinvia** per la disciplina ad apposite **convenzioni** stipulate tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale (Infocamere) e le Autorità interessate, assicurando l'uniformità operativa e la sicurezza dei dati in linea di continuità con le attuali prassi.

L'**articolo 21-ter** recepisce l'obbligo, imposto dall'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva, di garantire che i **soggetti obbligati** possano **accedere** tempestivamente ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei relativi registri a **supporto all'adeguata verifica della clientela**. Al fine di rispondere all'esigenza di rendere il sistema più sicuro e più resistente a usi distorti o accessi indebiti, è stato stabilito un meccanismo di **accreditamento telematico**, dettagliatamente descritto nell'articolo.

L'**articolo 21-quater** introduce nell'ordinamento una **nuova disciplina** dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di **soggetti diversi dalle autorità** e dai **soggetti obbligati**, fondandola integralmente sul **criterio del legittimo interesse**⁸. Tale parametro, come ridisegnato dalla direttiva (UE) 2024/1640, costituisce il **nuovo punto di equilibrio** tra l'esigenza di **trasparenza**, ritenuta **essenziale** nella **prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**, e la **tutela dei dati personali** e dei **diritti fondamentali dei titolari effettivi**.

L'**articolo 21-quinquies** rappresenta il necessario **corollario** sul piano **procedurale**, definendo in modo dettagliato le modalità attraverso cui la Camera di commercio competente è chiamata a **verificare** l'esistenza del **legittimo interesse** richiesto per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi dell'articolo 21-quater.

L'**articolo 21-sexies**, quale **necessario contrappeso** rispetto al principio di **trasparenza**, **disciplina** i **casi di esclusione** all'accesso, dando attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1640, che impone agli Stati membri di prevedere tale ipotesi in presenza di circostanze eccezionali.

Infine, per garantire la **neutralità finanziaria** dell'intervento normativo⁹, l'**articolo 21-septies** prevede l'applicazione di **diritti di segreteria** per l'**accesso** alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei **soggetti obbligati** e di quelli **titolari** di un **legittimo interesse** nonché per il rilascio di copie e certificazioni, a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese.

3. Dispositivo della Guardia di finanza e risultati di servizio

La **cornice legislativa** di riferimento in materia di **prevenzione del riciclaggio** di capitali illeciti è **rappresentata** dal **decreto legislativo n. 231/2007**, che delinea un **sistema**¹⁰ **fondato** sulla **cooperazione** tra operatori, Autorità amministrative, Organi Investigativi e Autorità Giudiziaria, promossa dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, **responsabile** delle **politiche** di **prevenzione del riciclaggio** e del **finanziamento del terrorismo**.

⁸ Che si considera "presunto" per una serie di categorie di soggetti tassativamente individuate, che riflette fedelmente le scelte del legislatore europeo, a cui si aggiunge un criterio di valutazione "caso per caso" con riferimento ai soggetti che dimostrino un legittimo interesse all'accesso "*in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo*".

⁹ In conformità alla clausola di invarianza finanziaria stabilita dall'art. 14, comma 3, della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024).

¹⁰ Che si è evoluto dagli anni '90 ad oggi in coerenza con gli standard internazionali e le direttive europee.

Specifici compiti e poteri vengono assegnati alle Autorità coinvolte nella vigilanza dei soggetti obbligati e nell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, ovvero l'**Unità di Informazione Finanziaria**, la **Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo**, la **Guardia di finanza**, la **Direzione Investigativa Antimafia**, la **Banca d'Italia**, la **Consob** e l'**Ivass**.

Questi sono i "**pilastrini istituzionali del sistema antiriciclaggio italiano**", che parallelamente prevede lo sviluppo di **sinergie informative** con le altre amministrazioni, Forze di polizia e organismi interessati.

Il **dispositivo di prevenzione** attualmente vigente è frutto di procedure collaudate da oltre un ventennio, strutturate ed articolate secondo un modello perfettamente rispondente alle attribuzioni dei diversi attori istituzionali interessati e pienamente **funzionale** rispetto alle **esigenze di prevenzione e contrasto del riciclaggio**.

La **disciplina di settore pone**, tra l'altro, a carico di determinati **soggetti privati** alcuni fondamentali **obblighi** (adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette), modulati in funzione delle caratteristiche delle diverse categorie coinvolte, che tendono a promuovere una **conoscenza** concreta **della clientela**, **supportata** dalla possibilità di consultare il **registro dei titolari effettivi**, e ad assicurare la **tracciabilità delle operazioni**, in un'ottica chiaramente **strumentale all'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo**.

La **platea dei soggetti obbligati** al rispetto di tali adempimenti si è andata **progressivamente ampliando**, fino a ricomprendere, oggi, oltre alla tradizionale categoria degli intermediari bancari e finanziari, una parte significativa di operatori non finanziari (concessionari di gioco, società di trasporto valori, prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, ecc.) e professionisti giuridico – contabili (notai, commercialisti e avvocati).

Parliamo, in estrema sintesi, di **soggetti che agiscono in posizioni "chiave"** per "**intercettare**" possibili **fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**, attraverso l'invio di segnalazioni di operazioni sospette, quale principale strumento di **prevenzione antiriciclaggio** nel contesto nazionale e internazionale.

Fermi restando i **compiti di polizia giudiziaria** e di **pubblica sicurezza** che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia, la **Guardia di finanza** riveste un **ruolo di primo piano** per il presidio della legalità e della correttezza dei movimenti di denaro, titoli e valori nel circuito economico nazionale, in virtù dei compiti istituzionali assegnati dalla legge. In particolare, il Corpo:

- a. nell'ambito del **settore antiriciclaggio**, esercita le proprie peculiarità di Forza di polizia specializzata per le investigazioni economico – finanziarie mediante:
 - **indagini di polizia giudiziaria**, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, finalizzate a disarticolare le reti di riciclaggio e di reimpiego dei proventi illeciti;
 - accertamenti amministrativi di prevenzione derivanti dallo **sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette** provenienti dall'Unità di Informazione Finanziaria ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007;
 - **ispezioni** presso gli intermediari, i professionisti ed altri operatori non finanziari per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio;
- b. nell'ambito del settore dell'**antiterrorismo**, affianca all'azione repressiva tradizionale lo sviluppo di indagini preventive e collaterali, mirate sui flussi finanziari che alimentano gli investimenti a sostegno dei gruppi criminali nazionali ed internazionali.

Nel corso dell'ultimo biennio, infatti, le Unità operative del Corpo hanno dato esecuzione a **2.671 interventi** per i **reati di riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego** da cui sono

scaturite **misure ablatorie** per oltre **1,61 miliardi di euro** e confische per oltre **89,87 milioni euro** accertando **operazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego** pari a oltre **8,47 miliardi di euro**.

Inoltre, nel medesimo arco temporale, sono state **sviluppate** operativamente **n. 61.603 segnalazioni di operazioni sospette** che, valorizzando gli elementi informativi ivi contenuti nei vari segmenti della missione istituzionale del Corpo, hanno portato all'esecuzione di **sequestri** per oltre **2,56 miliardi di euro**.

Infine, negli anni 2024-2025, sono stati eseguiti **n. 247 ispezioni** e **n. 1.183 controlli antiriciclaggio** nonché **n. 1.948 controlli** per finalità antiriciclaggio con i poteri di cui al D. Lgs. n. 68/2001 cui sono conseguite **sanzioni amministrative di varia natura**, irrogate dal competente Ministro dell'economia e delle finanze in conseguenza alla contestazione di violazioni agli obblighi di legge.

Dal quadro delineato ne discende che il decreto legislativo n. 231/2007 configura un sistema strutturato di funzioni e procedure che rispecchiano le attribuzioni dei diversi attori istituzionali interessati, nel quale la **Guardia di finanza** costituisce, tra l'altro, l'anello di **congiunzione** tra il **piano preventivo** e quello **repressivo**.

In ragione delle competenze in materia fiscale, il citato organo di polizia funge, infatti, da **raccordo operativo** per valorizzare, ove necessario, le informazioni, raccolte ai fini antiriciclaggio, con gli **altri attori** del **sistema** (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), sia ai **fini** del **contrasto** dell'**evasione fiscale**, sia con riguardo ai **traffici transfrontalieri**.

Si evidenzia, altresì, che la Guardia di finanza **valorizza** ordinariamente il **patrimonio informativo** rappresentato dalle **segnalazioni di operazioni sospette**, assicurando le più opportune forme di **raccordo** con le **altre Forze di polizia**, nell'ambito del sistema di coordinamento delineato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, coerentemente con il dettato del decreto del 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, in tema di "comparti di specialità delle Forze di polizia" e del decreto legislativo n. 68 del 2001, a mente del quale la Guardia di finanza, quale polizia economico-finanziaria, ha assunto un ruolo centrale a tutela, tra l'altro, del mercato dei capitali.

In tale direzione, si sottolinea la rilevanza del **Protocollo investigativo** sottoscritto in data 3 dicembre 2021, tra la Guardia di finanza, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, che consente la più ampia **circolarità informativa** nel **rispetto** delle cennate **prerogative istituzionali**.

Per far fronte alle responsabilità del ruolo, la **Guardia di finanza** si è da tempo dotata di **Reparti altamente qualificati**, il cui fulcro è rappresentato dal **Nucleo Speciale Polizia Valutaria**, con sede centrale a Roma ed articolazioni periferiche a Milano, Palermo e Reggio Calabria. Esso opera in stretto collegamento con i **Nuclei di Polizia Economico - Finanziaria** con sede in ogni capoluogo di provincia, in seno ai quali sono presenti **sezioni specializzate** per il contrasto del riciclaggio.

A questi si aggiungono i **reparti territoriali** (oltre 500) sull'intero territorio nazionale, ai quali è affidato il compito, tra gli altri, di sviluppare le segnalazioni di operazioni sospette o altre attività di settore, non postulanti la necessità di essere affidate alle strutture specialistiche dianzi citate.

Siffatto **impianto organizzativo** è stato, nel tempo, oggetto di puntuali direttive volte a dare **concreta attuazione** alle **linee d'intervento** contenute nei documenti sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, elaborati dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Sul piano più strettamente operativo, anche in base all'atto di indirizzo emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, **sono annualmente assegnati**, al Nucleo

Speciale Polizia Valutaria e ai citati Reparti, **specifici carichi di lavoro**, di modo che l'**azione** di prevenzione e contrasto del riciclaggio svolta dal Corpo sia **continua, incisiva e armonicamente distribuita** sul territorio.

Il descritto **assetto giuridico e istituzionale nazionale** è stato, da ultimo, **riconosciuto largamente conforme** agli **standard internazionali** elaborati dal **Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)** mediante le c.d. 40 Raccomandazioni nel quadro della **valutazione periodica** cui l'Italia è stata di recente sottoposta. I contenuti del **Rapporto** stilato dal **Segretariato del GAFI**, che sarà **pubblicato** a fine del mese di **aprile 2026**, testimoniano un **quadro di complessiva efficacia del sistema italiano**, ad ogni modo suscettibile di **auspicati miglioramenti** con riferimento in particolare alla **operatività del registro dei titolari effettivi**.

In relazione a quanto sopra, preme evidenziare che il predetto **registro**¹¹ consentirà di **sistematizzare informazioni** già in larga parte **disponibili** presso il **Registro delle imprese** potendo risalire, attraverso l'esame delle partecipazioni, sia ordinarie che qualificate, alla *“persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”*.

Il **patrimonio informativo** così acquisito risulterà **funzionale** allo **svolgimento** delle **ordinarie attività** svolte dal Corpo quale **“Autorità di vigilanza” del settore non finanziario**, che consta di una platea di circa 440.000 soggetti obbligati, attraverso **ispezioni e controlli** volti, tra l'altro, alla verifica del **corretto utilizzo** dei **dati** e delle **informazioni** sulla **titolarità effettiva** in occasione dell'adeguata verifica della clientela.

4. Conclusioni

Lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un **significativo passo in avanti** ai fini del **rafforzamento** della *“trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust”*, **essenziale** nella **prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**. L'intervento normativo in esame, nel ridefinire in modo più equilibrato e strutturato il regime di accesso al registro dei titolari effettivi, consente, da un lato, di **colmare** alcune delle **lacune rilevate dal GAFI** in termini di conformità tecnica alle **Raccomandazioni n. 24 e 25** e, dall'altro lato, di individuare un “punto di equilibrio” tra l'esigenza di **maggiore trasparenza** e la **tutela dei dati personali/diritti fondamentali** dei soggetti censiti.

L'**impostazione metodologica** seguita nella stesura della bozza di decreto in esame è pienamente **coerente** con il **consolidato assetto istituzionale** di *“prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo”*, giudicato peraltro **“robusto”** dal Comitato di Sicurezza Finanziaria in occasione delle **ultime valutazioni nazionali di rischio**¹², in quanto **garantisce una efficace risposta ai rischi** rilevati.

Sulla base dell'**esperienza pluridecennale** già maturata e della **specializzazione del personale operante**, la **Guardia di finanza** continuerà a garantire, sia quale Autorità del sistema antiriciclaggio sia quale Forza di polizia specialistica, un **adeguato e qualificato presidio investigativo**.

¹¹ La cui operatività ai sensi del vigente articolo 21 del D. Lgs. n.231/2007 - sancita con decreto del MIMIT n. 236 del 29 settembre 2023 - è stata sospesa a seguito di alcune pronunce giurisdizionali tuttora pendenti.

¹² Pubblicate in data 27 maggio 2025, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.